

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SPENNACCHIO GIUSEPPE

Nella seduta del 12/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente chiede il rimborso delle somme illegittimamente addebitate a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento. Nel ricorso, protocollato in data 16 settembre 2013, la parte ricorrente, per il tramite di un legale incaricato da un'associazione di consumatori, rappresenta di aver stipulato nel maggio 2008 con l'istituto resistente un finanziamento contro delegazione di pagamento pro solvendo al datore di lavoro, con decorrenza 1° giugno 2008, con rata mensile pari ad €. 200,00= e durata di 120 mesi, estinto anticipatamente nel maggio 2010, dopo il versamento di 24 rate pagate, con il versamento per l'estinzione di €. 16.469,93=, a fronte di un erogato netto di €. 12.328,52=.

In data 28 marzo 2013, tramite rappresentante volontario (diverso dal soggetto cui è conferita procura per la presentazione del ricorso avanti all'ABF), la ricorrente presentava reclamo all'intermediario, lamentando innanzitutto che tale contratto "riporta clausole poco chiare e scarsamente dettagliate relativamente ai costi e alle condizioni economiche praticate"; il reclamo non veniva riscontrato dall'intermediario resistente. In data 3 luglio 2013 la ricorrente revocava procura alla precedente associazione di consumatori, tramite la quale aveva presentato reclamo all'intermediario.

La ricorrente, dunque, nel ricorso chiede il rimborso di una somma "pari ad €. 5.206,24 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento". La ricorrente chiede inoltre, che "la somma effettivamente

oggetto di rimborso” vada ripartita e liquidata, con separato mezzo di pagamento, tra la società cui ha conferito mandato per rappresentarla nel presente procedimento e la medesima ricorrente.

Acclude al ricorso la seguente documentazione: richiesta rimborso all’intermediario con attestazione di spedizione; revoca mandato ad associazione di consumatori; conferimento d’incarico a nuova società.

Parte resistente, con le proprie controdeduzioni in data 23 ottobre 2013, precisa quanto segue. In merito alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi e delle commissioni, la resistente, rappresentata nel presente procedimento da un legale, ha fatto presente “di aver effettivamente rilasciato a suo tempo”, su richiesta di controparte, un conteggio estintivo, a cui la ricorrente non avrebbe dato seguito.

L’intermediario resistente conseguentemente chiede che il Collegio dichiari il ricorso “non procedibile e, in ogni caso, ne disponga il rigetto”, ponendo a carico della ricorrente il pagamento di un contributo spese per la procedura.

Ricevute le controdeduzioni, la parte ricorrente segnala che, dalle verifiche svolte, effettivamente il finanziamento sarebbe stato estinto dopo 46 rate, ed allega il relativo conteggio estintivo. In relazione alle controdeduzioni presentate dall’intermediario, la parte ricorrente chiede di “ritenere valida l’istanza presentata rapportando, ovviamente, la richiesta di rimborso alla parte residua del finanziamento non goduta, considerando dunque 46 rate pagate in luogo di 26”.

Con PEC in data 28 marzo 2014, parte resistente riepiloga le affermazioni di controparte e riconosce di aver redatto un nuovo conteggio estintivo nel 2012. Reitera, tuttavia, la richiesta di rigetto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato “non procedibile per carenza della prova minima indispensabile che incombe su parte ricorrente” ed insiste per la condanna della medesima al pagamento di un contributo spese per la procedura.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Le condizioni economiche del finanziamento, con particolare riferimento alle commissioni finanziarie e di intermediazione, alle spese di istruttoria ed agli oneri assicurativi, prevedono quanto segue:

importo globale €. 24.000,00= da rimborsare in 120 rate di €. 200,00=;

- A) interessi € 4.702,19= TAN 4,5%;
- B) commissioni istituto finanziatore € 828,96=;
- C) commissioni intermediario finanziario € 1.680,00=;
- D) commissioni agente/mediatore € 3.600,00=;
- E) spese istruttoria / notifica € 206,85=;
- F) oneri erariali e imposta di bollo € 14,62=;
- G) premi assicurativi € 638,86=;
- saldo al delegante € 12.328,52=;
- TAEG 16,184% TEG 14,701%

Il contratto prevede che “in caso di estinzione anticipata del prestito anche per rinnovo i costi indicati alle lettere B, C, D, E, F, G non saranno rimborsati trattandosi di costi ed oneri corrisposti anche a terzi ed in unica soluzione e non recuperabili dalla delegataria”. Il contratto prevede anche l’applicazione di una penale dell’1% sul debito residuo.

Nei motivi di ricorso, la ricorrente chiede il rimborso di una somma “*pari ad € 5.206,94 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del finanziamento*”. Dalla nuova documentazione agli atti, depositata in sede di repliche, risulta che il contratto di finanziamento stipulato inter partes è stato estinto nel mese di

gennaio 2012 dopo 44/120 rate scadute e che in sede di anticipata estinzione l'intermediario ha provveduto a stornare dal saldo l'importo onnicomprensivo di €. 185,00= a titolo di "rimborso oneri gestionali".

Questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. A nulla rilevano, al riguardo, disposizioni contrattuali in senso contrario: in generale, si rileva che l'art. 125, comma 2, TUB prevede che "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario".

E' altresì ormai consolidata l'opinione che il diritto alla restituzione della quota non maturata si estende anche ai premi assicurativi; le disposizioni regolamentari precedentemente emanate in materia sono state sostanzialmente riprodotte a livello di fonte primaria dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto sviluppo-bis, convertito con legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, all'art. 21, commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15-septies). Tale norma non costituisce norma di legittimazione, nel senso che essa non individua il soggetto passivamente legittimato alla restituzione; essa, al contrario, sostanzialmente conferma un principio generale, desumibile anche dalla normativa applicabile in precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito, per cui sussiste tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo.

E', dunque, ormai consolidato l'orientamento dei tre Collegi ABF sulla restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, della quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate, si deve concludere che le doglianze della ricorrente meritano di essere accolte.

Tanto premesso, con riferimento ai fatti dedotti nel ricorso e nelle controdeduzioni, dalla documentazione in atti, come integrata a seguito delle repliche, risulta che la retrocessione dovuta dall'intermediario in misura proporzionale sulla base delle rate residue, assumendo che l'estinzione sia avvenuta nel gennaio 2012 e tenendo conto del rimborso di €. 185,00= ristornato in sede di estinzione anticipata, è pari complessivamente, per commissioni istituto finanziatore, commissioni intermediario finanziario, commissioni agente/mediatore e premi assicurativi, ad €. 4.074,80=.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 4.074,80 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA